

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malferttheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Oskar Malferttheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Iwan Gasser

Circolare

numero:	72i
del:	2022-08-17
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti interessati

Credito di imposta per il contenimento dei costi energetici: Provvedimenti attuativi per il II Trimestre e nuovo bonus per il III Trimestre

Con nostra circolare n. 33 del 5.4.2022 avevamo informato in merito al nuovo credito di imposta a favore delle imprese **“non energivore”** pari al **12%** delle spese sostenute per **energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022¹**.

Recentemente con diverse circolari² e altri provvedimenti l'Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative e i necessari chiarimenti in merito che le principali delle quali sintetizziamo nella presente circolare.

Inoltre con il c.d. **“Decreto Aiuti-bis”³** è stato disporre il riconoscimento di un credito d'imposta del **15%** anche per le spese sostenute nel **terzo trimestre 2022**.

1 Credito d'imposta imprese **“non energivore”** per il **SECONDO** trimestre 2022

1.1 Ambito soggettivo

Possono accedere all'agevolazione in esame le imprese:

- diverse da quelle **“energivore”⁴**
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui **costi per kW/h** della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

1 DL n. 21/2022 pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67 - il c.d. **“Decreto Crisi Ucraina”**

2 Circolare 13/E 2022, circolare 25/E 2022, risoluzione 38/E 2022

3 Art 6, DL n. 115/2022, c.d. **“Decreto Aiuti-bis”**, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022, n. 185,

4 di cui al Decreto MISE 21.12.2017 operano nei settori degli **Allegati 3** (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e **5** (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE; per tali allegati si rimanda al seguente link:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN)

per le imprese **“energivore”** era già prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. **“Decreto Energia”** e viene aumentato con il citato DL 21/2022;

1.1.1 Calcolo del costo medio al kW/h componente energia elettrica

Per calcolare il costo medio per KW/H della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per:

- l'**energia elettrica**, incluse le perdite di rete;
- il **dispacciamento**, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della
- capacità o ai servizi di interoperabilità;
- la **commercializzazione**;

ad esclusione di ogni altro costo accessorio, diretto o indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

A tal fine va fatto riferimento alla macrocategoria indicata in fattura alla voce **“spesa per la materia energia”**.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito⁵ che:

- il costo medio per kW/h va determinato dal rapporto tra il totale della componente energia elettrica (prezzo + perdite + commercializzazione + dispacciamento, anche se non indicate nel prezzo della componente energia) e il consumo effettivo del trimestre;
- in presenza di **più contatori**, per determinare la media di riferimento devono essere considerati **tutti gli acquisti di energia elettrica del trimestre**. Il credito d'imposta può essere determinato sulla base della singola fattura, a prescindere che sia riferito al singolo POD (contatore) o sia cumulativa per impresa;
- il costo medio per kW/h va calcolato sulla base dei **consumi effettivi** relativi al trimestre di riferimento; i consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non possono essere considerati;
- per calcolare il costo medio per kW/h **non va considerata l'IVA**
- non concorrono al calcolo del costo energetico a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia.

Il costo medio va ridotto anche dei relativi **sussidi**, ossia di qualsiasi beneficio economico (fiscale / non fiscale) conseguito dall'impresa a copertura totale / parziale della componente energetica e ad essa direttamente collegata (trattasi di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull'energia elettrica).

Per le **imprese non ancora costituite all'1.1.2019** in mancanza di dati del parametro iniziale di riferimento l'Agenzia precisa che va considerato l'importo di 69,26 euro/MWh derivante dalla somma dei seguenti componenti:

- valore medio del PUN (Prezzo Unico Nazionale) all'ingrosso pari a 59,46 euro/MWh;
- valore di riferimento del PD (Prezzo di Dispacciamento) pari a 9,80 euro/MWh.

1.2 Ambito oggettivo

Il credito d'imposta è pari al **12% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed **effettivamente utilizzata** nel secondo trimestre 2022 (**1.4-30.6.2022**).

Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione del principio di competenza⁶ e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

I consumi stimati, eventualmente fatturati **in acconto** dai gestori, non devono essere presi in considerazione; l'impresa deve fare riferimento ai **consumi effettivi** indicati nelle fatture di

⁵ Con risposte a vari quesiti - FAQ con circolare 25/E 2022; ulteriori risposte alle FAQ si possono consultare al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_25_11.07.2022.pdf/095d8a6c-cb0d-387f-4741-661898735b06

⁶ di cui all'art. 109, commi 1 e 2, TUIR

conguaglio, limitatamente al **secondo trimestre 2022**.

1.3 Utilizzo del credito di imposta

Il beneficio in esame:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (**codice tributo “6963”⁷**, anno di riferimento **“2022”**) a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo ed **entro il 31.12.2022**. Sul punto l’Agenzia delle Entrate conferma che l’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui **non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l’apposizione del visto di conformità**, avendo “natura agevolativa”;
- non è soggetto ai limiti di:
 - € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti⁸
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI⁹.
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi¹⁰;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

1.4 Documentazione certificativa

Il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante delle fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l’energia elettrica consumata ovvero, in caso di auto-produzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.

1.5 Cessione del credito

Il credito d’imposta in esame è **cedibile ed utilizzabile entro il 31.12.2022¹¹** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il **visto di conformità¹²**. L’utilizzo parziale del credito d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.

2 Credito d’imposta imprese “non energivore” per il TERZO trimestre 2022

Anche per il terzo trimestre 2022 è ora stato riconosciuto il credito d’imposta per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW **diverse** da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”)¹³. Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della **media del secondo trimestre 2022**, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al **30%** rispetto al secondo trimestre 2019.

⁷ Risoluzione Ag.Entrate del 12.7.2022 n. 38/E

⁸ art. 34, Legge n. 388/2000;

⁹ art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

¹⁰ ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR

¹¹ artt. 3, comma 3, e 9, DL n. 21/2022

¹² Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

¹³ Art 6, c.3 DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022, n. 185,

2.1 Credito di imposta spettante

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (**1.7 – 30.9.2022**).

2.2 NOVITÀ: Adempimenti del fornitore di Energia

Il c.d. "Decreto Aiuti bis" prevede¹⁴ uno specifico adempimento in capo al fornitore qualora l'impresa non energivora beneficiaria del credito d'imposta si sia rifornita o si rifornisca energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.

In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, deve inviare al cliente, **a fronte di specifica richiesta**, una **comunicazione riportante**:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.

È demandata all'ARERA¹⁵ l'individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.

2.3 Utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 o cedibile **entro il 31.12.2022** secondo le regole di cui al punto 1.3 della presente circolare, previste per il credito per il II trimestre, fatta eccezione del codice tributo che deve essere ancora definito.

2.4 Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative, dell'agevolazione descritta al punto 2 nella presente circolare, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

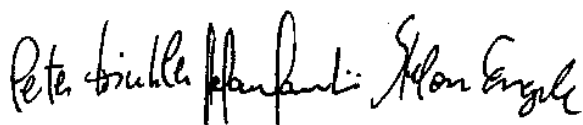
I clienti che fossero interessati, possono avvalersi del nostro studio per l'ottenimento dei crediti d'imposta descritti, qualora spettanti, contattando un nostro consulente.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



¹⁴ all'art. 6, comma 5 DL n. 115/2022

¹⁵ Autorità regolazione per energia reti e ambiente